

Concorsi pronostici - Attività di raccolta di scommesse attraverso agenzie stabilite in altro Stato membro - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18625 del 08/07/2024 (Rv. 671744-02)

Restrizioni imposte dalla legislazione interna - Violazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 TFUE - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

Le restrizioni imposte dalla legislazione interna di uno Stato membro all'esercizio dell'attività di raccolta, accettazione, registrazione e trasmissione di scommesse da parte di società aventi sede in un altro Stato membro integrano una violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., se non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la protezione dei consumatori, la prevenzione delle frodi e dell'incitamento alle spese eccessive legate al gioco, nonché, più in generale, di turbative dell'ordine sociale, essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo e di definire in dettaglio il livello di protezione ricercato, col solo limite del rispetto delle condizioni di proporzionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da una società di scommesse inglese, operante in territorio italiano attraverso una rete di agenzie, nei confronti dello Stato italiano, sul presupposto che la preclusione all'accesso alle procedure selettive per la prestazione transfrontaliera dei servizi di scommessa - che la legislazione italiana *ratione temporis* applicabile prevedeva per le società di capitali ad azionariato diffuso - non integrasse una violazione del diritto comunitario, traducendosi in una limitazione alla libera prestazione di servizi giustificata in considerazione di obiettivi specifici, quali la lotta contro la criminalità e il controllo delle attività di gioco d'azzardo).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18625 del 08/07/2024 (Rv. 671744-02)